SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1962

(161ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » **(905)** **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2970
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2970
SPAGNOLLI, *relatore* 2970

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » **(1915)** (*D'iniziativa del deputato De Marzi Fernando*) (*Approvato dalla Camera dei Deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 2985, 2988
BERTOLI 2985, 2986
PIOLA 2986, 2987, 2988
SPAGNOLLI, *relatore* 2985, 2986, 2988
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2987

« Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, numero 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » **(2049)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2988, 2989, 2990
BRACCESI, *relatore* 2889
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2990

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici » (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri la discussione venne rinviata per consentire ai colleghi un esame più approfondito degli emendamenti proposti dal relatore.

S P A G N O L L I , *relatore.* A conclusione della precedente seduta mi pare si convenne sull'opportunità di non rimandare oltre l'approvazione del disegno di legge. Io stesso, richiamandomi ad alcune osservazioni fatte, ritenni che ci si potesse orientare sull'impostazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Piola ed approvato nella seduta del 12 luglio, unitamente al disegno di legge n. 2009, rimandando cioè ad un'apposita iniziativa legislativa la realizzazione del coordinamento delle norme regolatrici della carriera del personale dei dicasteri finanziari.

Non rimane, pertanto, che procedere alla votazione degli articoli del testo emendato già predisposto, esaminando in particolare quelli ai quali si è ritenuto necessario apportare qualche ulteriore modifica.

In relazione alle osservazioni fatte nella seduta di ieri sugli articoli 0-*bis* e 0-*ter*, ho preso contatto con gli uffici del Ministero del tesoro, che hanno prospettato i seguenti emendamenti, intesi a chiarire il senso delle norme contenute nei suddetti articoli.

L'artcolo 0-*bis* dovrebbe essere così formulato: « In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste ».

Questa formulazione è indubbiamente più chiara di quella originaria e dovrebbe eliminare qualsiasi possibilità di equivoco.

All'articolo 0-*ter* si dovrebbe aggiungere dopo la parola « Stato » la locuzione « con sede in Venezia ».

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non ho nulla da osservare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli del testo emendato proposto dal relatore.

Art. 0

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è aggiunto il seguente articolo n. 17 *bis*:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del Tesoro:

— Ragionerie regionali dello Stato;
— Ragionerie provinciali dello Stato;
— Ragioneria presso il Magistrato per il Po.

Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ».

(*È approvato*).

Art. 0-*bis*.

« E istituita con sede in Trieste la Ragioneria regionale dello Stato per il Friuli-Venezia Giulia ».

Il relatore, senatore Spagnolli, propone di sostituire l'articolo stesso con il seguente: « In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 0-*bis* nel nuovo testo, proposto dal relatore, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 0-*ter*.

« La Ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa. Le relative attribuzioni sono demandate alla Ragioneria regionale dello Stato di Venezia.

Il relatore, senatore Spagnolli, propone di sostituire le parole « di Venezia », con le altre « con sede in Venezia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 0-*ter* quale risulta con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Art. 0-*quater*

L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra e dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione generale delle Pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di « Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra.

(*È approvato*).

Art. 0-*quinquies*.

La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive Direzioni generali.

(*È approvato*).

Art. 0-*sexies*.

L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale è deferito per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 1.

I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

(*È approvato*).

Art. 1-*bis*.

Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali:

— Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi;

— Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.

Nella seduta di ieri è stato concordato, in relazione ad obiezioni sollevate sul testo del relatore, il seguente emendamento aggiuntivo: « Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1-*bis* con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la nomina alla qualifica di consigliere di 3ª classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, si applicano le disposizioni riguardanti le carriere direttive del personale tecnico.

Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, è richiesta, ai fini della validità del requisito di cui all'articolo 159 — secondo comma — del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'applicazione, per almeno uno dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali o delle Ragionerie regionali dello Stato.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato l'anzianità di servizio prevista dall'articolo 275 lettera *a*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotta da otto a cinque anni.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il personale delle carriere di concetto di cui ai quadri II e V-*bis* annessi alla presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo-contabile previsti nei rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Alla carriera di concetto di cui al precedente comma si accede per concorso pubblico per esami.

L'esame consisterà di due prove scritte di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi della Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono le qualifiche di Operatori tecnici aggiunti e di Operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di Operatori di macchine di ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione ai ruoli di cui al precedente comma, il decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di Operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della car-

riera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esame di ammissione ai ruoli predetti, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nel bando di concorso.

(*È approvato*).

Art. 5-*bis*.

Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti o ufficiali di ragioneria di 1ª classe ed agli applicati o ufficiali di ragioneria di 2ª classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di 1° archivista o di 1° ufficiale di ragioneria.

(*È approvato*).

Art. 5-*ter*.

Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 4 e 5 disimpegnano, in conformità dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

(*È approvato*).

Art. 5-*quater*.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa con le modalità ivi previste — a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge — al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi centrali e periferici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.

(*È approvato*).

L'articolo 6 del testo governativo, nel testo proposto dal relatore è stato riportato, per questioni di disposizione organica dell'articolato, al precedente articolo 0-*sexies*, già approvato.

Art. 7.

I direttori di ragioneria di prima classe e gli ispettori capi di ragioneria del ruolo della carriera speciale direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato, i quali conseguiranno dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo alla scrutinabilità per l'avanzamento alla qualifica di ispettore generale del ruolo medesimo, non potranno essere ammessi allo scrutinio relativo se non abbiano esplicato compiti ispettivi sui servizi delle ragionerie provinciali dello Stato per almeno un biennio.

Questo articolo del testo governativo, nel testo del relatore è da sopprimere, perchè il coefficiente 670 viene attribuito anche ai dirigenti delle maggiori sedi.

Metto ai voti tale proposta di soppressione.

(*È approvata*).

Art. 7-*bis*.

Le funzioni corrispondenti alle qualifiche del coefficiente 670 nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato e

dei coefficienti 670 e 500 del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e dei coefficienti 271, 229, 202, 180 e 157 dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 7-*ter*.

In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1963:

a) i ruoli delle carriere direttive dei servizi centrali (Tabella A) e dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B) di cui allo annesso quadro I, sono fusi nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'annesso quadro I-*bis*,

b) è istituito il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, di cui all'annesso quadro I-*ter*;

c) gli impiegati dei ruoli indicati alla precedente lettera *a*) che alla data del 1° luglio 1962 esercitavano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento, saranno inquadrati nel ruolo indicato alla precedente lettera *b*), con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli altri impiegati dei predetti ruoli saranno inquadrati nel ruolo di cui all'annesso quadro I-*bis*.

(*È approvato*).

Art. 8-*bis*.

Gli impiegati del ruolo degli Ispettori dell'Ispettorato generale di finanza di cui all'annesso quadro I-*ter* esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento.

Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere espletato i compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non potranno essere trasferiti nel ruolo di cui all'annesso quadro I-*bis* se non dopo aver esplicato detti compiti per almeno quattro anni.

(*È approvato*).

Art. 8-*ter*.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro del provvedimento di inquadramento di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 8, e con effetto dal 1° luglio 1963, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato potranno essere trasferiti, su domanda da presentarsi entro un mese dalla stessa data, nel ruolo della carriera direttiva degli Ispettori dell'Ispettorato generale di finanza nel limite di due terzi della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 8-*quater*

L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 8, 8-*bis* e 8-*ter* è determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parità di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.

(*È approvato*).

Art. 8-*quinquies*.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, nonchè dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 9.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato che, abitualmente, esercitano le mansioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5 sono rispettivamene collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto previste dai relativi nuovi ruoli.

I rimanenti impiegati dei ruoli predetti sono collocati con l'anzianità posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche.

Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nei ruoli ivi indicati, ai sensi dei successivi articoli 10, 10-*ter* e 11-*ter*.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

(*È approvato*).

Art. 10-*bis*.

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel corrispondente ruolo di cui all'annesso quadro V, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescrit-

ta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Art. 10-*ter*.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'Alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, nelle corrispondenti carriere dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato, presso cui sono addetti.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'Alimentazione che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al precedente comma, che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento indicati allo stesso primo comma possono presentare la domanda ivi prevista entro 60 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato degli impiegati di cui al presente articolo, ove occorra, è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conserveranno l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Al fine del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri II e V-*bis* sono conferiti a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire, e tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono gli stessi quadri II e V-*bis*.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nei ruoli di cui agli annessi quadri II e V-*bis*, dopo gli inquadramenti di cui alla stessa presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esa-

me consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione esaminatrice è composta:

— di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad Ispettore generale o equiparata, Presidente;

— di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata;

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di Segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente secondo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli di cui al predetto secondo comma non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del precedente secondo comma conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel primo comma del presente articolo, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.

(*È approvato*).

Art. 11-*bis*.

Nella prima applicazione della presente legge è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato un concorso per la nomina a vice ragioniere, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato, in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

L'esame di tale concorso consisterà di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

(*È approvato*).

Art. 11-*ter*.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 10, 10-*ter* e 11 primo comma — conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato è considerato corrispondente anche al ruolo di cui agli annessi quadri II e V-*bis* tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono i detti quadri II e V-*bis*.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli orga-

nici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà, comunque, essere anteriore alla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

Nei ruoli organici delle Ragionerie provinciali dello Stato è altresì collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti degli uffici provinciali del tesoro addetto ai servizi danni di guerra di tali Ragionerie provinciali dello Stato.

Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 12 siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a Direttore di sezione ed a vice direttore di ragioneria o Primo segretario, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a Primo archivista o Primo ufficiale di ragioneria e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo gli interessati dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed Uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

(*È approvato*).

Art. 11-*quater*.

Il personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, è collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90 può essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.

Un terzo dei posti messo a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri II, III, V *bis* e VI è riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'articolo 11-*ter*, prescindendo dal limite di età ma in possesso del prescritto titolo di studio.

Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.

(*È approvato*).

Art. 11-*quinquies*.

Gli impiegati del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato compresi quelli inquadrativi ai sensi del precedente articolo 10, comunque in servizio — alla data di entrata in vigore della presente legge — da almeno tre anni presso i servizi centrali o regionali della Ragioneria generale dello Stato, i quali non si avvarranno del disposto dell'articolo 11 — 1° comma — potranno essere restituiti ai servizi del ruolo di appartenenza solo con il

loro assenso ed il servizio prestato negli uffici centrali sarà equiparato a quello delle predette Ragionerie provinciali dello Stato in sede di scrutinio per merito comparativo.

I predetti impiegati permarranno nel ruolo di appartenenza nella posizione di soprannumero, anche in caso di promozione, fino alla loro cessazione dal servizio o al loro rientro ai servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Gli impiegati medesimi potranno essere promossi alla qualifica superiore nel limite di posti in soprannumero indicati nelle annotazioni apposte in calce all'annesso quadro V.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di cui all'annesso quadro V.

(*È approvato*).

Art. 11-*sexies*.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

(*È approvato*)

Art. 12.

Nella prima applicazione dei ruoli di cui agli annessi quadri quarto e settimo i posti previsti per ciascuna delle qualifiche saranno conferiti a domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati dei corrispondenti ruoli ordinari ed aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato comunque in servizio presso gli Uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministero del tesoro, eventualmente di concerto con gli altri Ministeri interessati, previo parere del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato e con effetto dal 1° luglio 1962.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del comma precedente conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti saranno collocati dopo l'ultimo impiegato proveniente dai ruoli ordinari.

(*È approvato*).

Art. 12-*bis*.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

(*È approvato*).

Art. 12-*ter*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione

dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore, senatore Spagnolli, propone di sostituire le parole « l'esercizio finanziario 1961-62 » con le altre « gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

A seguito dell'emendamento testè approvato, l'articolo 12-*ter* risulta così formulato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 12-*ter* nel testo ora letto.

(*È approvato*).

Art. 13.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei quadri allegati al disegno di legge:

QUADRO I

RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
970	Ragioniere generale dello Stato	1	1
900	Ispettori generali capi	5 (*a*)	6 (*a*)
	TABELLA A – SERVIZI CENTRALI		
670	Ispettori generali e Direttori di ragioneria .	53	83 (*b*)
500	Direttori di divisione	146	216
402	Direttori di sezione	188	398
325	Consiglieri di 1ª classe		
271	Consiglieri di 2ª classe	363	717
229	Consiglieri di 3ª classe		
		750	1.414

(*a*) In aggiunta ai contingenti di cui alla Tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un Ispettore generale capo può essere destinato presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in posizione fuori di ruolo.

(*b*) Oltre n. 9 posti, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi della Ragioneria generale dello Stato da riassorbirsi entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA B – ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

670	Ispettori generali	13	37 (*c*)
500	Ispettori capi	32	77
402	Ispettori	40	118
		85	232

(*c*) Oltre n. 4 posti, con carattere di temporaneità, come nel testo integrale della precedente lettera *b*).

(*È approvato*).

QUADRO I-*bis*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali e Direttori di ragioneria	120 (*a*)
500	Direttori di divisione	293
402	Direttori di sezione	516
325	Consiglieri di 1ª classe	
271	Consiglieri di 2ª classe	717
229	Consiglieri di 5ª classe	
		1.646

(*a*) Ferma restando l'annotazione apposta in calce al quadro I sotto le lettere *a*), *b*), e *c*).

(*E' approvato*).

QUADRO I-*ter*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ISPETTORI DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti		
		dal 1 / 1963	*dal 1 / 1964*	*dal 1 / 1965*
670	Ispettori generali . . .	15	23	30
500	Ispettori capi	40	60	80
402	Ispettori	55	85	110
		110	168	220

(*E' approvato*).

QUADRO II

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
500	Ragionieri superiori Segretari superiori	5	16
402	Ragionieri principali Segretari principali	25	52
325	Primi ragionieri Primi segretari	45	97
271 229 202	Ragionieri Segretari Ragionieri aggiunti Segretari aggiunti Vice ragionieri Vice segretari	175	360
		250	525 (*a*)

(*a*) Al personale del presente quadro si applica il disposto dell'articolo 275, ultimo comma, del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*E' approvato*).

QUADRO III

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
325	Ufficiali principali di ragioneria	—	75
271	Archivisti capi Ufficiali capi di ragioneria	85	130
229	Primi archivisti Primi ufficiali di ragioneria	165	222
202 180 157	Archivisti Ufficiali di ragioneria di 1ª classe Operatori tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe Applicatori Ufficiali di ragioneria di 2ª classe Operatori tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª classe Applicatori aggiunti Ufficiali di ragioneria aggiunti Operatori tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	650	773
		900	1.200

(*E' approvato*).

QUADRO IV

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
173	Commessi	20	28
159	Uscieri capi		
151	Uscieri	280	230
142	Inservienti		
		300	258

(*E' approvato*).

QUADRO V

RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
670	Ispettori generali	7	28 (*a*)
500	Direttori di ragioneria di 1ª classe e Ispettori capi di ragioneria	33	92 (*b*)
402	Direttori di ragioneria di 2ª classe	130	180 (*c*)
325	Vice direttori di ragioneria	220	350
		390	650

CARRIERA DI CONCETTO

271	Ragionieri		
229	Ragionieri aggiunti	700	700
202	Vice ragionieri		
		700	700

(*a*) Oltre n. 7 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'articolo 11-*quinquies*.
(*b*) Oltre n. 25 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'articolo 11-*quinquies*.
(*c*) Oltre n. 49 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'articolo 11-*quinquies*.

(*E' approvato*).

QUADRO V-*bis*

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
500	Ragionieri superiori Segretari superiori	—	8
402	Ragionieri principali Segretari principali	—	50
325	Primi ragionieri Primi segretari	—	88
271	Ragionieri Segretari		
229	Ragionieri aggiunti Segretari aggiunti	—	344
202	Vice ragionieri Vice segretari		
		—	490

(*E' approvato*).

QUADRO VI

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	Numero dei posti *Testo allineato*
325	Ufficiali principali di ragioneria	—	60
271	Archivisti capi Ufficiali capi di ragioneria	85	89
229	Primi archivisti Primi ufficiali di ragioneria	165	169
202	Archivisti Ufficiali di ragioneria di 1ª classe Operatori tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe		
180	Applicati Ufficiali di ragioneria di 2ª classe Operatori tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª classe	650	517
157	Applicati aggiunti Ufficiali di ragioneria aggiunti Operatori tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti		
		900	835

(*E' approvato*).

QUADRO VII

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE RAGIONERIE REGIONALI E PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti *Testo governativo*	*Testo allineato*
173	Commessi	10	37
159	Uscieri capi		
151	Uscieri	190	263
142	Inservienti		
		200	300

(*E' approvato*).

È stato presentato il seguente ordine del giorno concordato, risultante da modificazioni apportate al relativo schema proposto dai senatori Bertoli e Roda:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 905, concernente norme integrative dello ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici, auspica che, nel piano generale del potenziamento dei controlli nella pubblica Amministrazione, sia tenuta nel debito conto la delicata funzione delle Ragionerie centrali presso i Ministeri e delle Ragionerie regionali dello Stato, e vengano studiati provvedimenti atti a renderne più efficienti le funzioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Marzi Fernando: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » (1915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato De Marzi Fernando; « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta, dopo ampia discussione, essendo stata prospettata da alcuni colleghi la necessità di modificare il testo del disegno di legge, l'esame del medesimo venne rinviato per consentire la definitiva formulazione degli emendamenti.

Do pertanto la parola al relatore.

S P A G N O L L I , *relatore*. I colleghi ricorderanno che, a conclusione della precedente seduta, il Ministro Trabucchi si era riservato di studiare nei suoi uffici una formulazione più idonea del disegno di legge, onde evitare si corresse il pericolo che, approvando *sic et simpliciter* la proposta De Marzi, si rendesse nulla la legge del 1961.

Il Ministro aveva anche rilevato che il problema di una revisione organica delle leggi sulle esportazioni e importazioni temporanee non può essere risolto con provvedimenti occasionali; e si era impegnato, mi sembra, a far presente al Dicastero competente la necessità che la materia venga adeguatamente affrontata.

B E R T O L I . A me pare che il timore che, approvato il disegno di legge, si possano annullare le disposizioni contenute nella legge approvata l'anno scorso, con le quali si dava possibilità all'Amministrazione finanziaria di ridurre la cauzione per le ditte di notoria solidità, possa essere superato,

perche a quel fine non occorre una legge, basterebbe riferirsi al regolamento di attuazione della legge del 1913. Quindi, se si supera la questione circa una discrezionalità dell'Amministrazione nell'imporre il pagamento della differenza tra i prezzi interni e i prezzi d'importazione con l'aggiunta del 20 per cento, e si conviene sul fatto che la facolta concessa con la legge del 1961 in realta gia esisteva in base al regolamento di attuazione della legge del 1913, potremmo approvare il disegno di legge De Marzi senza emendamenti. E in tal modo si eviterebbe un riesame del provvedimento da parte della Camera. Vi e infatti la preoccupazione negli operatori economici che, se il disegno di legge non viene approvato prima delle vacanze, si intralceranno le esportazioni di vari prodotti alimentari.

S P A G N O L L I , *relatore*. Questo argomento l'ho gia trattato la scorsa seduta.

B E R T O L I . Chiedo scusa, ma la volta scorsa non ero presente.

S P A G N O L L I , *relatore*. Posso essere anche d'accordo con le osservazioni del senatore Bertoli, però mi pare difficile che si possa ora procedere nel senso da lui prospettato. È vero che si sarebbe potuto procedere per regolamento, però, una volta che ciò non è stato fatto e si è ricorsi invece ad una legge, che è quella del '61, mi pare difficile si possa ritenere che, approvando la proposta De Marzi così com'e, non si annullino contemporaneamente le facoltà concesse dalla legge del '61.

Mi pare poi che, nell'approvare la legge del '61, si presupponeva un'integrazione del regolamento. Infatti, modificando con la legge del '61 l'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, noi abbiamo detto qualcosa di più di quanto non fosse previsto nel regolamento.

Anche io peraltro sono preoccupato del fatto che si sia già perso tanto tempo. È veramente strano che Paesi meno ricchi del nostro sotto questo punto di vista, e in particolare nel settore granario, riescano ad esportare non solo le paste, ma anche la farina, mentre noi non vi riusciamo.

E giusta quindi l'osservazione che occorre agire in tempo utile nell'ambito delle commissioni economiche del M.E.C., per salvare almeno la possibilita, del resto importante, dell'esportazione di farina e paste alimentari, il che significa lavoro per l'industria alimentare. Però, dal punto di vista giuridico, a me pare che sia più, corretto procedere nel senso prospettato ieri.

P I O L A . Le preoccupazioni dell'onorevole relatore sono anche le mie, ed è per questo che io ho proposto nella seduta scorsa i due emendamenti che risultano dal verbale. Soltanto con una chiara disposizione di legge si può evitare la tacita abrogazione della legge del '61. È una grave questione, di cui ci dobbiamo preoccupare, in quanto anche il settore dei vini e dei liquori e un settore di particolare importanza per il nostro Paese. Basterebbe un dubbio in tal senso per indurci ad emanare una disposizione che questo dubbio elimini.

Pertanto insisto perchè i miei emendamenti siano introdotti nell'articolo unico del disegno di legge.

B E R T O L I . Si riferiscono tutti e due alla legge del '61?

P I O L A . Essi mantengono in vita, in modo preciso — il che non avverrebbe se noi approvassimo il disegno di legge così come si trova — le disposizioni di favore per l'esportazione dei vini e dei liquori, in quanto si tratta di materia che è soggetta ad una continua vigilanza da parte della Guardia di finanza.

S P A G N O L L I , *relatore*. Proporrei la seguente formulazione dell'articolo unico del disegno di legge, che tiene conto delle proposte fatte ieri dai senatori Piola e Fortunati ed è stata concordata con il Ministro:

« L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la legge 1° luglio 1961, n. 568, è sostituito dal se-

guente: per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esitente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non è dunque una facoltà per l'Amministrazione, ma un obbligo, e contemporaneamente alla garanzia deve essere versato un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello d'importazione, aumentata del 20 per cento.

P I O L A . Vorrei fare un'osservazione. Mi sembra, in definitiva, che sotto altra forma siano stati accolti gli emendamenti da me proposti nella seduta di ieri, come si rileva dal secondo comma: « La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria ».

Ora, però, al quarto comma si dice: « Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno ». Non vorrei che, venendo questo comma dopo quello relativo alla garanzia, sorgesse il dubbio che la norma relativa alla garanzia è modificata quando il prezzo delle merci temtemporaneamente importate risulti inferiore a quello interno Secondo me, la norma relativa alla garanzia dovrebbe trovar posto alla fine dell'articolo.

Si potrebbe dire: « La garanzia richiesta al primo comma non si applica, eccetera... ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* L'Amministrazione finanziaria vigila affinchè siano pagati i diritti di confine, ma non la differenza dei prezzi. La differenza di

prezzo la chiediamo non come diritto finanziario, ma solo per impedire lo sviamento delle merci a fine speculativo. Prendiamo il problema del burro: noi importiamo burro a prezzo inferiore a quello nazionale. Dal punto di vista finanziario, noi imponiamo all'importatore il pagamento dei diritti di confine. Però, anche maggiorato dei diritti di confine, il prezzo rimane inferiore a quello nazionale. Il vigilatore finanziario dice: se tu l'esporti, paghi il diritto di confine, e quindi si fa prestare cauzione per la differenza. Ma questa cauzione è una cosa del tutto diversa dai diritti di confine.

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi pare che non vi possa esser luogo a confusione.

P I O L A . Non sono molto convinto

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura del nuovo testo del disegno di legge, modificato dal relatore e concordato con il Governo:

Articolo unico.

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la legge 1° luglio 1961, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gl'interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimpose ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorche aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) » (2049)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) ed alla Comu-

nità europea dell'energia atomica (Euratom) del trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, per la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Con la legge 31 ottobre 1961, n. 1231, venne concesso alla Banca europea per gli investimenti un trattamento tributario più favorevole di quello concesso ad altri Istituti per operazioni di medio e lungo termine. Questo particolare trattamento consiste nella concessione della esenzione da qualsiasi imposta diretta per gli interessi corrisposti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli nonchè l'esenzione da tasse, imposte e tributi, presenti e futuri, per le operazioni effettuate dalla stessa banca e per tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi a tali operazioni.

Con il presente disegno di legge lo stesso trattamento viene esteso alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunità dell'energia atomica, con effetto, però, dal 20 dicembre 1961, data di entrata in vigore della suindicata legge del 1961.

Ho esaminato le relazioni sia della CECA che dell'EURATOM, ed ho notato che fin dall'inizio la CECA non ha fatto alcuna richiesta di emissione di obbligazioni in Italia e nessuna richiesta di finanziamento. La CECA ha sì contratto mutui per circa 274 milioni di dollari, però all'Italia non ha ancora chiesto nulla ed ha trovato questi finanziamenti in Olanda, Belgio e altri Paesi.

Gli investimenti fatti in Italia dalla CECA sono molto modesti se confrontati a quelli fatti in altre Nazioni: ha effettuato un finanziamento della FINSIDER di 10 milioni di dollari; ha finanziato la costruzione di case per lavoratori laddove vi sono delle miniere, eccetera.

L'EURATOM non ha contrattato ancora alcuna operazione di richiesta di fondi, mentre sta contrattando con l'America, e non ha fatto alcun finanziamento. Sicchè è solo per motivi di bandiera che hanno chiesto questo particolare trattamento, che propongo di concedere per evitare di metterci in condizioni di inferiorità nei confronti di altri Paesi della Comunità.

La 3ª Commissione permanente ha dato il seguente parere:

« Nell'ambito della Comunità europea tre istituzioni sono abilitate a concedere prestiti per contribuire al finanziamento di attività industriali e scientifiche di ricerca applicata.

Esse sono la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM).

La Banca europea per gli investimenti con sede in Bruxelles ottenne con legge 31 ottobre 1961, n. 1231, l'esenzione da qualsiasi imposta diretta per gli interessi corrisposti in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli obbligazionari, nonchè l'esenzione di tasse, imposte e tributi presenti e futuri, per le operazioni effettuate dalla stessa banca e per tutti i provvedimenti atti e formalità relative a tali operazioni.

Con il disegno di legge, sottopostoci per il parere, viene ora esteso lo stesso trattamento della citata legge 31 ottobre 1961, n. 1231, alle altre due Comunità alla C.E.C.A. ed all'EURATOM, con effetto dal 20 dicembre 1961, data della entrata in vigore della stessa anzidetta legge, onde consentire loro di beneficiare delle stesse agevolazioni della Banca europea degli investimenti per lo stesso genere di operazioni.

Tale estensione è perfettamente giustificate per realizzare una uniformità nel trattamento tributario per i tre organismi comunitari esistenti abilitati ad eseguire operazioni dello stesso genere anche in relazione all'impegno assunto dai governi degli Stati membri della Comunità europea in ordine alla equiparazione del trattamento fiscale di detti organismi a quello accordato dalle rispettive legislazioni nazionali per le istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali.

La 3ª Commissione esprime pertanto parere favorevole ».

P R E S I D E N T E . Ritengo sia opportuno sopprimere all'articolo 2 le parole: « ed ha effetto dal 20 dicembre 1961 ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non ho nulla in contrario a tale soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il trattamento tributario previsto dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231, è esteso alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunità europea dell'energia atomica.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 20 dicembre 1961.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « ed ha effetto dal 20 dicembre 1961 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari